

INPS

DETERMINAZIONE N. 95 del 7 GIU. 2017

OGGETTO: Protocollo quadro tra INPS e Regioni per l'integrazione, a livello regionale, della misura di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA).

IL PRESIDENTE

Visto il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

visto l'art. 7, comma 8, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122;

visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni presidenziali n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016;

visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017;

visto l'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, che definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

visto l'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che al comma 29 istituisce un "*Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche*

dei cittadini meno abbienti", e al comma 32, dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di beni e servizi, con onere a carico dello Stato;

visto l'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che stabilisce al comma 1, l'avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta;

visto il decreto 10 gennaio 2013 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi del citato articolo 60, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, che specifica le modalità di attuazione della sperimentazione;

visto il decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.99, recante *"Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti"* e in particolare l'articolo 3, comma 2, che, tra l'altro, prevede l'estensione, nei limiti di 140 milioni di euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015, della sperimentazione di cui all'articolo 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti;

visto l'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che modifica la disciplina dell'articolo 81 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"* e, in particolare, l'articolo 1, comma 386, che istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, un fondo denominato *"Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale"*, al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;

visto che il predetto articolo 1, al comma 387, lettera a), individua come priorità del citato Piano, per l'anno 2016, l'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto legge n. 5/2012;

visto il successivo comma 388, il quale prevede che *“per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 386 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti”*;

visto che con l'accordo in Conferenza unificata dell'11 febbraio 2016 Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano si sono impegnate a promuovere, diffondere ed attuare le *“Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva”*;

visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2016, pubblicato in G.U. n.166 del 18 luglio 2016, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, così come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 16 marzo 2017, con il quale è stata avviata una misura di contrasto alla povertà denominata Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, dell'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già denominata *“Sostegno per l'Inclusione Attiva”* (SIA) dall'articolo 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013, che prevede l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate;

visto che il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2016, prevede, all'articolo 2, comma 4, che le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai propri residenti, possano integrare il Fondo Carta Acquisti al fine di incrementare il beneficio concesso e/o di ampliare la platea dei beneficiari riducendo la selettività dei requisiti necessari per l'accesso al beneficio;

preso atto che le Regione Friuli Venezia Giulia e Puglia hanno istituito con propri provvedimenti una misura regionale di inclusione attiva integrativa di quella nazionale e che le stesse hanno chiesto all'Istituto di attivare un Protocollo finalizzato all'apporto da parte dell'Istituto, delle informazioni utili per l'erogazione di tale sussidio, si è ritenuto opportuno definire uno schema quadro di Protocollo a cui potranno aderire le Regioni interessate;

preso atto che al momento oltre alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Puglia, ha mostrato interesse anche la Regione Emilia Romagna;

preso atto che il Protocollo in argomento avrà durata fino al 31 dicembre 2017, in coerenza con la legge n. 33/2017, che delega il Governo a prevedere nuove misure a sostegno della povertà, con conseguente superamento della misura c.d. SIA e delle connesse integrazioni regionali;

visto che atto propedeutico alla stipula del presente Protocollo è la sottoscrizione di un apposito protocollo tra la Regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che definisca gli usi specifici della misura regionale e di un ulteriore protocollo con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'utilizzo del servizio messo a disposizione da Poste Italiane in relazione a Carta Acquisti e la disciplina dei rapporti finanziari;

preso atto che la Regione garantirà ai beneficiari, in possesso dei requisiti, l'ammontare del beneficio loro spettante in ragione della normativa regionale, mediante integrazione degli importi corrisposti dallo Stato; ovvero provvederà all'ampliamento della sfera dei beneficiari. A tal fine il beneficio economico a favore dei beneficiari del SIA residenti in Regione sarà a carico di risorse statali nei limiti della disponibilità assegnata dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2016, mentre gli importi integrativi che risultano dalla normativa regionale saranno a carico di risorse regionali nei limiti delle disponibilità di bilancio;

preso atto che il sostegno economico verrà erogato ai beneficiari attraverso l'attribuzione di una carta di pagamento elettronica, denominata "Carta Acquisti" utilizzabile per l'acquisto di beni di prima necessità;

preso atto che il beneficio economico viene concesso, con cadenza bimestrale, in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario e all'esito della trasmissione di informazioni da parte dell'Istituto, previa verifica dei criteri di accesso alla prestazione a livello regionale;

preso atto che il servizio che verrà prestato dall'Istituto è a titolo oneroso, con le stesse modalità della procedura previste per il SIA nazionale, attivate però con scambi dati con le regioni invece che con i comuni;

preso atto che relativamente agli oneri, è stato quantificato un importo una tantum, di ristoro delle attività amministrative ed informatiche, pari ad € 175.319,30 (diconsi centosettantacinquemilatrecentodiciannove/30);

preso atto che in considerazione del costo sostenuto dall'INPS per tale servizio e della manifestazione di interesse, al momento, di sole tre Regioni, nei protocolli per adesione sarà inserito un importo che consenta all'Istituto

il recupero totale di tale onere, ripartendo lo stesso sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2016 in tali regioni;

preso atto che il corrispettivo del servizio sarà imputato al capitolo 3E1307004 - rimborsi di spese relative all'erogazione di prestazioni a sostegno del reddito ed altri servizi svolti per conto di Enti ed organismi vari;

atteso che le Parti, per l'esecuzione delle attività previste, si uniformeranno a quanto disposto dal D. Lgs. n.196/2003 ed alle direttive dell'Autorità Garante, in particolare per quanto concerne le misure di sicurezza dei dati e la loro comunicazione;

vista la relazione predisposta dal Direttore generale;

su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di approvare il Protocollo quadro tra INPS e Regioni per l'integrazione, a livello regionale, della misura di Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore regionale competente sottoscriverà digitalmente il protocollo, previa verifica degli atti presupposti, nonché gli atti connessi al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.196/03.

IL PRESIDENTE

Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale

PROTOCOLLO QUADRO TRA INPS E LE REGIONI PER L'INTEGRAZIONE, A LIVELLO REGIONALE, DELLA MISURA DI SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA)

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS e, congiuntamente alla Regione, le Parti) con sede in Roma, via Ciriaco De Mita n. 21, codice fiscale 80078750587 rappresentato dal Direttore Regionale, dott., giusta determinazione n. ... del

e

la Regione- (di seguito Regione e, congiuntamente all'INPS, le Parti) - con sede in....., via....., codice fiscale.....rappresentata dal Presidente

premessso che

l'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali;

l'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, istituisce un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti, e al comma 32, dispone la concessione, ai residenti di cittadinanza italiana che versano in condizione di maggior disagio economico, di una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato;

l'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, stabilisce al comma 1, l'avvio di una sperimentazione nei comuni con più di 250.000 abitanti, al fine di favorire la diffusione della carta acquisti, istituita dall'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, tra le fasce di popolazione in condizione di maggiore bisogno, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come strumento di contrasto alla povertà assoluta;

il decreto 10 gennaio 2013, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, adottato ai sensi del citato articolo 60, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2012, specifica le modalità di attuazione della sperimentazione;

l'articolo 3, comma 2 del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.99, recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" prevede l'estensione, nei limiti di 140 milioni di

euro per l'anno 2014 e di 27 milioni di euro per l'anno 2015, della sperimentazione di cui all'articolo 60, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, ai territori delle regioni del Mezzogiorno che non ne siano già coperti;

l'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modifica la disciplina dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ;

l'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" prevede:

- al comma 386, al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, l'istituzione presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
- al comma 387, la destinazione per l'anno 2016 di 380 milioni del fondo sopra citato all'avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5;
- al comma 388, la destinazione per gli anni successivi al 2016 delle risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti;

l'Accordo in Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 11 febbraio 2016 stabilisce le "Linee guida per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico del Sostegno per l'inclusione attiva";

il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 26 maggio 2016, così come modificato dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 marzo 2017 emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 387, lettera a), della legge n. 208 del 2015, reca i criteri e le procedure per l'avvio, nel 2016, su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà e, in particolare, l'articolo 2, comma 4 prevede che le Regioni e le Province autonome, con riferimento ai propri residenti, possono integrare il Fondo Carta Acquisti al fine di incrementare il beneficio concesso e/o di ampliare la platea dei beneficiari riducendo la selettività dei requisiti necessari per l'accesso al beneficio;

la Regione, può prevedere con proprio provvedimento, indicato nella richiesta di adesione al protocollo, misure locali di inclusione attiva e di sostegno al reddito, compatibili con le procedure adottate con il presente protocollo;

la Regione ha stipulato un apposito accordo con il Ministero dell'Economia Finanze e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per l'utilizzo del servizio messo a disposizione da Poste Italiane in relazione a Carta Acquisti e la disciplina dei rapporti finanziari;

il Protocollo d'Intesa sottoscritto tra la Regione e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, definisce gli usi specifici della misura regionale denominata, approvata con provvedimento regionale;

il presente Protocollo prevede che le risorse, destinate alla misura integrativa regionale, il cui stanziamento iniziale è pari ad euro siano totalmente gestite e monitorate dalla Regione stessa;

le Parti, per l'esecuzione delle attività previste in convenzione, si uniformeranno a quanto disposto dal D.lgs. n. 196/2003, in particolare per quanto concerne le misure di sicurezza dei dati e la loro comunicazione;

Tutto ciò premesso quale parte integrante del presente Protocollo, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 Oggetto e finalità

Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (di seguito SIA) è una misura di contrasto alla povertà avviata su tutto il territorio nazionale ai sensi del decreto ministeriale del 26 maggio 2016, già denominata "Sostegno per l'Inclusione Attiva" (SIA) dall'articolo 1, comma 216, della legge n. 147 del 2013, che prevede l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate e la cui erogazione è subordinata all'adesione ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa proposto dal Comune di residenza.

Attraverso il presente protocollo le parti firmatarie intendono favorire sul territorio nazionale il percorso per la definizione di un'unica misura di contrasto alla povertà che, fermo restando il livello essenziale di prestazioni sociali da garantire uniformemente su tutto il territorio nazionale, a partire dal SIA, permetta di erogare, nel territorio della Regione, un beneficio integrativo del SIA stesso, a valere sulle risorse nella disponibilità dell'Amministrazione regionale, al fine di ampliare la platea dei beneficiari, nonché di incrementare la misura del beneficio concesso. Le Parti intendono, pertanto, integrare la previsione nazionale con misure locali di sostegno al reddito compatibili con la norma nazionale, secondo procedure standardizzate ed omogenee, definite nel presente atto negoziale.

Articolo 2

Soggetti beneficiari

Ferma restando la normativa nazionale in materia di SIA, la Regione può estendere la platea dei destinatari e la misura della prestazione con le modalità previste dal presente protocollo.

Il sostegno economico verrà erogato attraverso l'attribuzione di una carta di pagamento elettronica, denominata Carta Acquisti.

Il beneficio economico viene concesso dalla Regione, con cadenza bimestrale, in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario e all'esito della trasmissione di informazioni da parte dell'Istituto, previa verifica dei criteri di accesso alla prestazione a livello regionale.

Art. 3

Integrazione delle misure

Ai beneficiari del SIA residenti nella Regione, in possesso dei requisiti, sarà garantito l'ammontare del beneficio loro spettante in ragione della normativa regionale, mediante integrazione degli importi corrisposti dallo Stato, o l'ampliamento della sfera dei beneficiari. A tal fine il beneficio economico a favore dei beneficiari del SIA residenti in Regione sarà a carico di risorse statali nei limiti della disponibilità assegnata dallo Stato alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 26 maggio 2016, così come modificato dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 16 marzo 2017, mentre gli importi integrativi che risultano dalla normativa regionale saranno a carico di risorse regionali nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Per i soggetti interessati residenti nella Regione la domanda per l'accesso alle misure sarà presentata ai Comuni territorialmente competenti, mediante lo stesso modello usato per il SIA. Tali domande, per il tramite della Regione in qualità di ente concessore della misura regionale, verranno inoltrate ad INPS per la trasmissione delle informazioni necessarie per la verifica dei requisiti da parte della Regione stessa.

Le procedure per la trasmissione delle domande, la consultazione degli esiti delle elaborazioni e la richiesta di disposizione della misura regionale sono sintetizzate nell'allegato tecnico che è parte integrante del presente protocollo.

Articolo 4

Adempimenti delle due parti

La Regione trasmetterà all'INPS le domande presentate dagli interessati presso i comuni, dopo aver effettuato le verifiche anagrafiche sui richiedenti.

L'Istituto riceve dalla Regione le domande presentate dagli interessati presso i comuni e trasmette alla Regione stessa le informazioni relative alla sussistenza dei requisiti di natura socio-economica richiesti per il riconoscimento del beneficio.

Tali informazioni sono restituite dall'INPS alla Regione, la quale procede con l'istruttoria amministrativa per l'eventuale concessione della misura regionale.

In caso di esito positivo dell'istruttoria, la Regione accoglierà la domanda e invierà all'INPS la disposizione di pagamento del beneficio economico regionale per la successiva trasmissione a Poste Italiane.

L'INPS fornisce alla Regione nei bimestri successivi al primo lo stesso flusso di informazioni relative alla concessione della misura regionale.

Le predette informazioni sono disponibili anche in caso di reiezione o decadenza dalla misura nazionale SIA.

Articolo 5

Modalità scambio dati e cooperazione applicativa

Lo scambio dati tra INPS e Regione avviene con le modalità tecniche della cooperazione applicativa, le cui specifiche sono descritte nell'allegato tecnico e che comprendono, altresì, le misure di sicurezza a protezione dei dati personali.

Articolo 6

Monitoraggio e rendicontazione

I tempi e le modalità di rendicontazione devono consentire, alla Regione, il monitoraggio dell'erogazione del beneficio e dei relativi importi derivanti dall'attuazione del presente protocollo. L'INPS rende disponibili, bimestralmente, i prospetti del monitoraggio con i dati finanziari riepilogativi.

Articolo 7

Individuazione referenti

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel protocollo le Parti provvederanno a comunicarsi i rispettivi referenti con scambio di apposite note.

Articolo 8

Trattamento dati personali

L'INPS e la Regione, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.

Entrambe le parti assicurano che i dati trattati per l'esecuzione del presente protocollo saranno pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, in osservanza dell'art.11 del citato decreto legislativo.

Assicurano, altresì, che tali dati non saranno divulgati, comunicati o ceduti a terzi e né, in alcun modo, riprodotti al di fuori dei casi previsti dalla legge; garantiscono, inoltre, che il trattamento degli stessi sarà operato da soggetti nominati responsabili o incaricati ai sensi degli articoli 29 e 30 del decreto legislativo n. 196 del 2003, e che, a tal fine, saranno impartite a questi ultimi precise e dettagliate istruzioni richiamando, altresì, la loro attenzione sulle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.

I soggetti di cui al comma precedente utilizzeranno le informazioni acquisite esclusivamente per le finalità per cui è stipulato il presente protocollo, nel rispetto della normativa vigente, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dalle norme.

Articolo 9

Responsabilità delle parti e contenzioso

Nessuna responsabilità graverà sull'INPS in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un'errata comunicazione della Regione.

L'eventuale recupero degli importi corrisposti indebitamente dovrà essere effettuato direttamente dalla Regione stessa.

Eventuali ricorsi amministrativi che dovessero insorgere saranno di competenza esclusiva della Regione.

Per eventuali controversie giudiziarie sul trattamento di sostegno economico in argomento, la Regione è l'unico titolare della legittimazione passiva.

La Regione si impegna, altresì, a rifondere all'INPS eventuali spese legali riconducibili al presente protocollo, anche se intervenute successivamente alla sua scadenza.

Art. 10
Risorse economiche

La Regione si impegna a versare al Fondo Carta acquisti - di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge n. 112 del 2008, per gli utilizzi di cui all'articolo 2 del presente protocollo, le risorse necessarie a garantire gli importi integrativi spettanti ai beneficiari del SIA residenti nel territorio della Regione in base alla normativa regionale nonché gli importi spettanti ai destinatari del beneficio integrativo.

Art. 11
Costi

A fronte del servizio fornito, la Regione riconoscerà all'INPS, il corrispettivo una tantum di € (diconsi), che sarà ripartito sulla base delle richieste attese di adesione in base alla popolazione ivi residente, per il ristoro delle attività amministrative e di sviluppo informatico delle procedure di cooperazione applicativa e di ricerca presso le proprie banche dati, esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 1, D.P.R. 633/1972.

La Direzione Regionale INPS curerà gli adempimenti relativi la liquidazione di tali importi e alla conseguente fatturazione elettronica alla Regione.

Art. 12
Durata

Il presente protocollo decorrerà dal giorno successivo alla sottoscrizione e avrà durata fino al 31 dicembre 2017. Entro tale termine, la Regione trasmetterà all'Istituto gli elenchi dei beneficiari indicati nell'art. 2.

L'Istituto procederà, anche oltre tale data, a completare gli adempimenti finalizzati all'erogazione nel territorio della Regione del beneficio integrativo del SIA ai nominativi pervenuti entro i termini di vigenza del presente protocollo. L'INPS e la Regione possono recedere in qualunque momento dal protocollo, tramite comunicazione via PEC. La decorrenza del recesso avrà effetto dal novantesimo giorno dalla comunicazione.

INPS

REGIONE

ALLEGATO TECNICO

Allegato A – Flussi di dati oggetto di comunicazione tra REGIONE e INPS

Nell'allegato tecnico sono dettagliati tutti i dati che devono essere scambiati per l'implementazione del presente protocollo.

Di seguito si fornisce ~~sele~~ un'indicazione sulla natura di tali informazioni.

Nome Flusso	Descrizione
InviaComunicazione	serie di specifiche operazioni atte all'invio di nuove domande/moduli nell'ambito SIA o alla variazione dei dati precedentemente inviati
ConsultaEsitiInps	Richiesta dei risultati dell'elaborazione dei requisiti per le pratiche prese in carico, fino alla visualizzazione delle disposizioni e della rendicontazione prodotte
InviaDisposizioneRegionale	operazione per la comunicazione dei riferimenti necessari alla preparazione delle disposizioni regionali per le regioni abilitate all'erogazione di beneficio specifico in deroga al SIA
ConsultaEsitoDisposizioneRegionale	Azione per la richiesta degli esiti riscontrati da Poste Italiane relativamente alla richiesta di disposizione della misura Regionale

Dati inviati ad INPS	Dati restituiti da INPS
<u>InviaComunicazione:</u> Dati relativi all'ente che trasmette Dati personali del richiedente la prestazione Dati autodichiarati dal richiedente su modulo di domanda Dati di esito dei controlli comunale Dati di richiesta Revoca Dati per l'invio del modello SIACom Dati per l'invio della sottoscrizione del progetto	Codice ente Protocollo ente mittente Codice di ritorno per l'operazione effettuata Codice identificativo della domanda Sia
<u>ConsultaEsitiInps:</u> Codice Fiscale Beneficiario	Dati relativi all'ente che ha trasmesso la domanda e richiesto gli esiti

<p>Codice identificativo domanda SIA</p> <p>Periodo di riferimento</p>	<p>Estremi della domanda</p> <p>Nucleo ISEE</p> <p>Esito cittadinanza</p> <p>Esito residenza</p> <p>Esito autoveicoli</p> <p>Esito ISEE</p> <p>Esito Trattamenti economici</p> <p>Esito Prestazioni incompatibili</p> <p>Esito Punteggio</p> <p>Prospetto importo</p>
<p><u>InviaDisposizioneRegionale:</u></p> <p>Codice Fiscale Beneficiario</p> <p>Codice identificativo domanda</p> <p>Periodo di riferimento</p> <p>Importo misura regionale</p>	<p>Esito trasmissione invio flusso</p> <p>Codice identificativo domanda</p>
<p><u>ConsultaEsitoDisposizioneRegionale:</u></p> <p>Codice Fiscale Beneficiario</p> <p>Codice identificativo domanda SIA</p> <p>Periodo di riferimento</p>	<p>Dati relativi all'ente che ha trasmesso la domanda e richiesto gli esiti</p> <p>Estremi della domanda</p> <p>Nucleo ISEE</p> <p>Esito cittadinanza</p> <p>Esito residenza</p> <p>Esito autoveicoli</p> <p>Esito ISEE</p> <p>Esito Trattamenti economici</p> <p>Esito Prestazioni incompatibili</p> <p>Esito Punteggio</p> <p>Prospetto importo misura Regionale</p>

B - CRITERI TECNICI PER LA COMUNICAZIONE DEI FLUSSI DI DATI

COOPERAZIONE APPLICATIVA

a) Modalità di fruizione

La comunicazione dei dati in modalità cooperazione applicativa avviene esclusivamente tramite gli standard SPCOOP attraverso Porte di Dominio (PDD) certificate.

I file WSDL (Web Services Description Language) dei flussi di dati scambiati, che definiscono il tracciato delle informazioni scambiate, saranno successivamente scambiati tra le Parti.

b) Regole di sicurezza

1) Modalità di accesso

L'accesso ai dati resi disponibili dalla PDD INPS è consentito solo attraverso un processo di mutua autenticazione SSL attraverso i certificati identificanti le PDD e dunque attraverso il protocollo HTTPS.

2) Tracciamento degli accessi

Al fine di consentire il tracciamento degli accessi le Parti dovranno comunicare, per ogni consultazione, un codice identificativo univoco dell'operatore che ha determinato la chiamata. Il suddetto codice identificativo deve essere riferito univocamente al singolo utente incaricato del trattamento che ha dato origine alla transazione; le Parti, laddove vengano utilizzate utenze codificate (prive di elementi che rendano l'incaricato del trattamento direttamente identificabile), devono in ogni caso garantire la possibilità, su richiesta della Parte interessata, di identificare l'utente nei casi in cui ciò si renda necessario.

3) Vincoli e restrizioni

L'accesso sarà consentito esclusivamente dall'IP pubblico utilizzato dalla porta di dominio delle Parti.